SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 190**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 agosto 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1989.

Disciplina della sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano.

89A3584

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 agosto 1989, n. 289.

Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 è autorizzata, a partire dal 1990, la spesa annua di lire 86 miliardi.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti per l'impiantistica sportiva dall'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1989 ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province, ulteriori mutui ventennali nel limite massimo di lire 910 miliardi, di cui 90 miliardi alle province, 810 miliardi ai comuni e 10 miliardi alle comunità montane.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 è assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi.

4. Per la programmazione degli interventi restano salve le procedure previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92. I relativi programmi predisposti dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle regioni per la parte di competenza sono inviati, anche disgiuntamente, al CIPE secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sulla base di un programma da definirsi con riferimento all'anno 1989, è autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1999, l'ulteriore spesa annua di lire 4 miliardi per i mutui contratti con l'Istituto per il credito sportivo dai soggetti previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50. Alle province autonome di Trento e di Bolzano è trasferita, rispettivamente, la quota dell'1,425 e dell'1,61 per cento della predetta autorizzazione di spesa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 6 marzo 1987, n. 65, per la realizzazione di impianti sportivi (rate di ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo della legge:

— La legge n. 65/1987, di conversione del decreto-legge n. 2/1987, reca: «Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico».

— La legge n. 92/1988, di conversione del decreto-legge n. 22/1988, reca: «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere *b)*, così come modificata dall'art. 1 del decreto-legge n. 22/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92/1988, e *c)*, del decreto-legge n. 2/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65/1987, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:

(Omissis);

b) a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità;

c) a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.

(Omissis)».

— Per il titolo del decreto-legge n. 65/1987 si veda precedente nota al titolo della legge in rassegna.

— Il testo dell'art. 4 del decreto-legge n. 65/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 4. — 1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, *per un triennio ed a scalare*, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 20 marzo.

2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 10 marzo.

3. *Per l'anno 1989* la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi, nonché di comunità montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi.

4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito un concorso statale a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilità rivenienti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con mdificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Il concorso statale è determinato calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5,6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.

5. Resta salva la possibilità per le province, comuni e comunità montane di utilizzare, nell'anno successivo, le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non utilizzate nell'anno di assegnazione.

6. e 7. *(Soppressi dalla legge di conversione).*

8. *Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le medesime disposizioni non si applicano, altresì, ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato.*

9. *I consigli dei comuni, delle province, loro consorzi e delle comunità montane, che hanno deliberato l'assunzione di mutui,* prima di approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento *devono*, con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento, indicando le effettive risorse con le quali verrà fatto fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il suddetto piano costituisce presupposto necessario di legittimità delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento. *A decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni.*

10. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunità montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

11. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

12. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

12-bis. *Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento».*

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 2/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65/1987, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge n. 22/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92/1988, è il seguente:

«1-*ter*. L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50, per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*. Per la concessione del

contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Detto contributo è fissato nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto mutuante».

— Il testo dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 1295/1957 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma), così come modificato dall'art. 2 della legge n. 50/1983, è il seguente:

«Il credito viene esercitato altresì, nella forma, con le modalità e per le finalità di cui al precedente comma, a favore di:

federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.;

società ed assicurazioni sportive, aventi personalità giuridica e riconosciute dal C.O.N.I.;

enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica e riconosciuti dal C.O.N.I.;

società e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica,
nonché a favore di ogni altro ente morale che persegua, in conformità della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fini di lucro».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3543):

Presentato dal Ministro del turismo e dello spettacolo (CARRARO) il 20 gennaio 1989.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 1° febbraio 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI e VIII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 9 febbraio 1989 e 1° marzo 1989.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 13 aprile 1989.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 19 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1711):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 26 aprile 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 7ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 2 agosto 1989.

89C0369

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 1° giugno 1989.

Aggiornamento per l'anno 1989 delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e ai militari di truppa in servizio di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, che autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Visto il decreto interministeriale 22 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1987, registro n. 22 Difesa, foglio n. 217 personale militare;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento per l'anno in corso delle paghe nette giornaliere spettanti al personale di cui sopra;

Considerato che i tassi programmati di inflazione per gli anni 1988 e 1989 sono stati fissati rispettivamente al 4,5% ed al 4%;

Decreta:

Art. 1.

Le paghe nette giornaliere previste dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall'art. 1, comma primo, della legge 5 luglio 1986, n. 342, e successivamente aggiornate con decreto interministeriale 22 maggio 1987, sono fissate con decorrenza 1° luglio 1989, nelle seguenti misure:

soldato, comune di 2ª classe, aviere	L.	4.500
caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto	»	4.950
caporal maggiore, sottocapo, primo aviere	»	5.400

Art. 2.

Al maggiore onere derivante dal presente decreto, valutato complessivamente in L. 17.484.136.320 per l'anno 1989 ed in L. 34.683.205.200 a decorrere dall'anno 1990, si provvede a carico degli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate per l'anno finanziario 1989 ed anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1989

Il Ministro della difesa
ZANONE

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1989
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 110

89A3646

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 19 giugno 1989: uffici del registro di Desio e di Caserta, per la partecipazione ad una assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali, di tutto il personale in servizio presso i menzionati uffici;

in data 21 giugno 1989: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Milano, per la partecipazione, ad una assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali di tutto il personale in servizio presso il detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

In data 19 giugno 1989

regione Lombardia: - ufficio del registro di Desio;
regione Campania: - ufficio del registro di Caserta;

In data 21 giugno 1989

regione Lombardia: - ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1989

Il Ministro: FORMICA

89A3634

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica organica (biennale).

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:

marketing;
ricerca operativa;
lingua inglese.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

matematiche elementari da un punto di vista superiore.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisiologia umana.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto commerciale.

Facoltà di lettere e filosofia:

glottologia.

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;
tecniche numeriche ed analogiche;
tecniche speciali di elaborazione.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

complementi di tecnica ed economia dei trasporti.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geomorfologia;
fisica generale I.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:

fisolofia dell'educazione.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di farmacia:

chimica fisica biologica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto privato;
sociologia.

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale (biennale).

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

embriologia;
terapia intensiva.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

economia aziendale;
matematica finanziaria;
storia economica;
statistica;
teoria e politica dello sviluppo economico;
tecnica industriale e commerciale.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina interna.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

tisiologia e malatttie dell'apparato respiratorio.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica fisica;
istituzioni di matematiche;
microbiologia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

tecnologia dei cicli produttivi;
tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di chimica industriale:

biologia I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A3666

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria:

ingegneria dell'antinquinamento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di algebra.

UNIVERSITÀ CATTOLICA «S. CUORE» DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

storia delle istituzioni militari.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

climica;
mineralogia con esercitazioni pratiche.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di agraria:

biochimica del suolo;
risorse genetiche agrarie.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

anatomia comparata.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria:

chimica della fertilizzazione.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

analisi economica;
ragioneria generale e applicata.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

economia e finanza aziendale;
organizzazione del lavoro;
economia e finanza delle imprese di assicurazione;
storia delle dottrine economiche.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A3667

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante: «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile».

Il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante: «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 15 giugno 1989.

89A3620

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Adeguamento del massimale di retribuzione imponibile per i giocatori e gli allenatori di calcio nonché per gli sportivi professionisti assicurati presso l'ENPALS.

Con decreto 21 luglio 1989 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, avente decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, è stato adeguato a L. 8.190.000 (ottomilionicentonovantamila) mensili, calcolato sul compenso globale annuo e sui premi di rendimento percepiti, il massimale di contribuzione per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ENPALS, per i giocatori di calcio nonché per gli sportivi professionisti e gli allenatori di calcio.

89A3704

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1989).

All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo citato in epigrafe, dove è scritto: «... le amministrazioni o gli organismi *dalle* quali dipendono i servizi indicati nel comma 1...», leggasi: «... le amministrazioni o gli organismi *dai* quali dipendono i servizi indicati nel comma 1...».

89A3687

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.